



Comune di POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 05-06-2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAVANI AVV. PAOLO	P	PARESCHI RITA	P
GARUTI ELETTRA	P	PERRONE FRANCESCA	P
PETRUCCI VINCENZO	P	VANCINI AMEDEO MARCELLO	P
BERGAMI MARCO	P	SANI RODOLFO	P
INGARGIOLA ENZO	P	CAVALLO FRANCESCO	P
FERRON LUIGI	P	BERGAMI ANDREA	P
POPPI MARCO	P	BRUNELLO PIER GIORGIO	P
CASARI SILVIA	P	GARUTI DANIELE	P
RAVOLINI LORENO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FERRON LUIGI in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CAVALLARI DR.SSA ORNELLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CASARI SILVIA

PERRONE FRANCESCA

BERGAMI ANDREA

Immediatamente eseguibile	N	Comunicata ai Capigruppo	S
---------------------------	---	--------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;

VISTO l'articolo 14, comma 6 del D.Lgs n. 23/2011 prevede che «è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento»;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, mutuando in

parte, laddove consentito, parte delle disposizioni presenti nel regolamento ICI, posto che la definizione del presupposto impositivo e dei soggetti passivi è la medesima.

VISTO che sul presente Regolamento si è espressa la Commissione Statuto e Regolamenti in data 24/05/2012, come da verbale agli atti;

CONSIDERATO che a decorrere dall' anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012, n.14, ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, i regolamenti tributari se approvati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 05-06-2012 COMUNE DI POGGIO RENATICO

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

SU proposta della Giunta;

VISTI gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Con il seguente risultato della votazione palese:

Consiglieri presenti e votanti n. 17


Voti favorevoli n. 12

Voti contrari n. 3 (PDL)

Astenuti n. 2 (Uniti Per Poggio)

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012;
3. di dare atto che dal 1° gennaio 2012 le disposizioni del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili non produrranno più nessun effetto di legge. Dette disposizioni si applicano solo ed esclusivamente per le annualità di imposta 2011 e pregresse;
4. di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;



COMUNE DI POGGIO RENATICO
PROVINCIA DI FERRARA

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA*

Approvato con Delibera Consigliare n. 20 del 05/06/2012

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 05-06-2012 COMUNE DI POGGIO RENATICO

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

Art. 3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 5 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 8 - Attività di controllo e interessi moratori

Art. 9 - Rimborsi e compensazione

Art. 10- Attività di controllo

Art. 11 - Versamenti minimi

Art. 12 – Riscossione coattiva

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta

1 L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.

Art. 5 - Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

DELIBERA DI CONSIGLIO n.20 del 05-06-2012 COMUNE DI POGGIO RENATICO

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;

2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria, di competenza comunale, si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 8 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 9 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 10 - Attività di controllo

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse. Tralasciando il controllo sugli errori formali al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento
2. La Giunta comunale, con l'ausilio del funzionario responsabile dei tributi, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

3. Determina le azioni di controllo annuale tenendo conto anche degli indicatori di evasione o elusione per le diverse tipologie di immobili, delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'Ufficio Tributi in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa, provvedendo altresì qualora si rendesse necessario il potenziamento dell'ufficio o con l'incarico a personale dipendente o con incarico a personale specializzato esterno.

Art. 11 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro, salvo diversa disposizione di legge. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/2010 e successive modifiche ed integrazioni, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

PARERI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. N. 267/2000 "T.U.E.L."

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE

28/05/2012

Il Responsabile d'Area interessato

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE

Il Responsabile d'Area interessato




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000 "T.U.E.L."
per €. _____


Il Responsabile d'Area interessato

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
FERRON LUIGI



IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI DR.SSA ORNELLA



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì

IL MESSO COMUNALE
PICCININI PATRIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI DR.SSA ORNELLA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAVALLARI DR.SSA ORNELLA